

## Indici pagamento relativi all'anno 2022

**ITP trimestrale** per l'anno 2022 elaborati da PCC:

- I trimestre: 5,22
- II trimestre: -20,15
- III trimestre: -22,90
- IV trimestre: -27,90

**ITP annuale** per l'anno 2022 elaborato da PCC : -19,46

**TMP** per l'anno 2022 elaborati da PCC: 8 giorni

**TMR** per l'anno 2022 elaborati da PCC: -23 giorni

Filtra per anno:

Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP	Azioni
2022	-	-19,46	SCARICA 
2022	2022-4	-27,90	SCARICA 
2022	2022-3	-22,90	SCARICA 
2022	2022-2	-20,15	SCARICA 
2022	2022-1	5,22	SCARICA 

5 Risultati

## Stock del debito del tuo ente

### Stock dell'anno 2022

Comunicazione

In corso

Aggiornato al 26/03/2023 AGGIORNA

#### Calcolato da PCC

Importo scaduto e non pagato

**65,90 €**

Tempo medio ponderato di pagamento

**8 gg**

Note di credito

-

Tempo medio ponderato di ritardo

**-23 gg**

importo scaduto e non pagato Totale

**65,90 €**

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

**2,41mln €**

[Vedi importi per U.O.](#)

SCARICA DETTAGLIO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

CREA COMUNICAZIONE PER LO STOCK

## ITP (Indice di Tempestività dei pagamenti)

Riferimenti normativi:

- Art. 8, c. 1, D.L. n. 66/2014 modifica art. 33 c. 1 del D.lgs. n. 33/2013: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. [...] Con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".
- Il DPCM del 22 settembre 2014: "L'indicatore di tempestività dei pagamenti [...] è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento"
- Circolare MEF-RGS n. 22/2015: "L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Il calcolo dell'anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o trimestre) si fonda sui seguenti elementi:
  - A numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
  - A denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento."

E più avanti: "devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura è [...] ivi ricomprendendo anche quelle eventualmente pagate prima della data di scadenza".

L'indice sarà:

- ✓ negativo se i pagamenti sono avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture
- ✓ positivo se i pagamenti sono avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture

## TMP (Tempo Medio ponderato di Pagamento) e TMR (Tempo Medio ponderato di Ritardo)

Riferimenti normativi:

- Circolare MEF-RGS n. 17/2022: "Per quanto riguarda la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della Riforma n. 1.11 del PNRR è opportuno segnalare che la stessa sarà effettuata sia con riferimento all'indicatore del **tempo medio di pagamento**, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 60 giorni), che all'indicatore del **tempo medio di ritardo** (che non deve risultare maggiore di zero). [...] Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del citato decreto [D.lgs n. 231/2002], nelle "transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto" [...] Infine, si precisa che gli indicatori stabiliti dalla Commissione europea in sede di monitoraggio della citata riforma n. 1.11 saranno costituiti dalla media, ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni, purché gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni [...], nel 2023, e 15 giorni [...] nel 2024. In caso contrario, per monitorare il conseguimento del target prefissato verrebbe utilizzata la media semplice".